

**Obbligo di memorizzazione
e trasmissione telematica
dei corrispettivi -
Riepilogo della disciplina**

1 PREMESSA

L'art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127, come modificato dall'art. 17 del DL 23.10.2018 n. 119, prevede l'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni al dettaglio di cui all'art. 22 del DPR 633/72.

L'obbligo entra in vigore:

- dall'1.7.2019, per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro;
- dall'1.1.2020, per la generalità dei soggetti in esame.

I nuovi adempimenti sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

L'introduzione del nuovo regime consentirà, dunque, di completare gradualmente il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria. In tal modo, si intende rafforzare la capacità di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e stimolare la *compliance* da parte dei soggetti passivi IVA.

2 DECORRENZA

Come anticipato in premessa, il nuovo regime verrà introdotto in modo graduale. Pertanto, al di là delle ipotesi di esonero di carattere temporaneo di cui si dirà in seguito, è stabilito che il nuovo regime entri in vigore secondo i termini di seguito riepilogati.

Entrata in vigore dell'obbligo	Soggetti interessati
1.7.2019	Soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2018, un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro
1.1.2020	Generalità dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72.

- derivante da alcune tra le attività svolte¹.

3 SOGGETTI OBBLIGATI

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi si applica ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72. Si tratta dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al dettaglio e dei soggetti ad essi assimilati, i quali beneficiano, per tali operazioni, dell'esonero dall'emissione della fattura (fermo restando l'obbligo di emettere il documento su richiesta del cliente).

Si fa riferimento:

- alle cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante l'uso di apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

¹ Al fine di evitare che, in virtù di tale criterio, l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi si estendesse in via anticipata anche ai soggetti che effettuano prevalentemente operazioni soggette a fatturazione e solo in via residuale operazioni soggette a certificazione fiscale, è stato introdotto un parziale correttivo. Infatti, come meglio si specificherà in seguito, il DM 10.5.2019 ha previsto l'esonero dall'obbligo in esame, fino al 31.12.2019, per le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari 2018.

- alle prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica²;
- alle prestazioni di trasporto di persone e di veicoli o bagagli al seguito;
- alle prestazioni di servizi rese nell'esercizio d'impresa in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- alle prestazioni di custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- alle operazioni di cui all'art. 10 co. 1 n. 1 - 5 e n. 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72 (operazioni di credito, assicurative, su valute estere, relative ad azioni, obbligazioni e altri titoli; di riscossione dei tributi, relative all'esercizio di scommesse, prestazioni di mandato o mediazione relativamente alle operazioni che precedono; locazioni di immobili, servizi postali, delle biblioteche, discoteche e simili, musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili);
- alle attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, svolte dalle agenzie di viaggio e turismo;
- alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

In più occasioni³, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, al netto degli esoneri espressamente previsti, l'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 pone una regola di ordine generale, in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate dall'art. 22 del DPR 633/72 memorizzano e trasmettono telematicamente i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.

Pertanto, al di fuori delle ipotesi di esonero individuate dal DM 10.5.2019, l'obbligo di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 si applica alla generalità dei soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio e assimilate (compresi i soggetti della grande distribuzione organizzata)⁴, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi certifichino le operazioni mediante scontrino o mediante ricevuta fiscale.

4 ESONERI

L'art. 2 del DLgs. 127/2015, come modificato dall'art. 17 del DL 119/2018, prevede che:

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze possano essere individuati specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei dati in ragione della tipologia di attività esercitata⁵;
- le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, possono essere documentate, in deroga all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, mediante scontrino o ricevuta fiscale⁶.

² Come già evidenziato, per le operazioni effettuate mediante distributori automatici, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi è specificamente disposto dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, e disciplinato dal provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936.

³ Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.5.2019 n. 139.

⁴ Il regime opzionale di trasmissione dei dati riservato alle imprese della grande distribuzione ai sensi dell'art. 1 co. 429 - 432 della L. 311/2004 è stato abrogato con decorrenza dall'1.1.2017 dall'art. 7 del DLgs. 127/2015, facendo salve, fino al 31.12.2018, le opzioni esercitate entro il 31.12.2016. A partire dall'1.1.2019, dunque, anche le imprese della grande distribuzione sono soggette agli ordinari obblighi di certificazione dei corrispettivi. In particolare, laddove le stesse non abbiano aderito, per il 2019, al regime opzionale di cui al previgente art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, sono tenute, almeno fino al 30.6.2019, a certificare i corrispettivi mediante il rilascio di scontrini (o ricevute) fiscali.

⁵ Art. 2 co. 1, ultimo periodo, del DLgs. 127/2015.

⁶ Art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015.

Il decreto ministeriale previsto dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 non è ancora stato emanato. Invece, in attuazione dell'art. 2 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 127/2015, è stato adottato il DM 10.5.2019⁷.

L'art. 1 del DM 10.5.2019 ha escluso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi per le seguenti tipologie di operazioni:

- a) le operazioni per le quali è già previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale:
 - ai sensi dell'art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, somministrazioni presso mense aziendali⁸, ecc.);
 - ai sensi del DM 13.2.2015 (servizi connessi alla duplicazione della patente);
 - ai sensi del DM 27.10.2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati);
- b) le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito certificate mediante biglietto di trasporto (anche emesso da biglietterie automatizzate);
- c) fino al 31.12.2019, le operazioni "collegate e connesse" a quelle di cui alle suddette lett. a) e b)⁹ e le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate in via marginale rispetto alle medesime operazioni di cui alle lettere a) e b), ovvero rispetto alle operazioni soggette a fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72 (intendendosi effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari 2018)¹⁰;
- d) le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di trasporti internazionali¹¹.

⁷ Pubblicato sulla G.U. 18.5.2019 n. 115.

⁸ In particolare, con la risposta a interpello 27.5.2019 n. 159, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi di mensa forniti da una società ai propri dipendenti, addebitando a ciascuno di essi un importo forfettario per ogni pasto fruito, costituiscono operazioni escluse dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019, in quanto operazioni rientranti tra quelle di cui all'art. 2 co. 1 lett. i) del DPR 696/96. Per le stesse resta fermo l'obbligo di annotazione dei corrispettivi sul relativo registro. È tuttavia ammessa la possibilità di documentare tali operazioni, facoltativamente, mediante fatture differite riepilogative, nel rispetto dell'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, annotandole eventualmente mediante documento riepilogativo, ai sensi dell'art. 6 del DPR 695/96.

⁹ Non viene chiarito, però, che cosa debba intendersi con la locuzione "collegate e connesse". Tali nozioni si prestano ad essere interpretate in senso ampio. Tuttavia, non dovrebbero ricadere in tale definizione le operazioni qualificabili come accessorie, ai sensi dell'art. 12 del DPR 633/72, rispetto a quelle esonerate. Infatti, in applicazione dell'art. 12 del DPR 633/72, le operazioni che presentano un vincolo di accessorietà con quelle esonerate dall'obbligo non sono soggette autonomamente ad imposta, vale a dire che sono soggette al medesimo trattamento IVA dell'operazione principale, anche qualora siano documentate separatamente. Si veda in tal senso, la Nota di aggiornamento di Confindustria "Trasmissione telematica dei corrispettivi - Casi di esonero", pubblicata a maggio 2019, con la quale si ipotizza che il riferimento alle operazioni collegate e connesse possa riguardare le operazioni "effettuate dall'impresa in virtù, ad esempio, di contratti di natura pubblicitaria oppure di operazioni distinte e indipendenti, ma che, ad ogni modo, presentano profili di affinità con l'attività principale".

¹⁰ L'esclusione prevista per le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate o soggette a fatturazione sembra costituire un parziale "correttivo" rispetto alla regola generale enunciata con la ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47, secondo cui i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72 e hanno realizzato nel 2018 un volume d'affari complessivo superiore a 400.000,00 euro sono tenuti a trasmettere i dati dei corrispettivi dall'1.7.2019, senza distinzioni con riguardo ai soggetti il cui volume d'affari deriva in parte da operazioni diverse dal commercio al dettaglio. In base a tale previsione, se un soggetto passivo IVA ha realizzato nel 2018 un volume d'affari pari a 800.000,00 euro derivante per un ammontare di soli 8.000,00 euro da operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, non è obbligato ad effettuare la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi dall'1.7.2019. L'obbligo entrerà in vigore, invece, a partire dall'1.1.2020.

¹¹ Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica al DM 10.5.2019, a tale previsione di esonero non si ascrivono effetti finanziari, in quanto le operazioni interessate non sono generalmente assoggettate ad IVA, essendo effettuate prevalentemente al di fuori del territorio comunitario. Va peraltro segnalato che la limitazione dell'esonero alle opera-

Resta fermo, per tali operazioni, l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 co. 1 del DPR 633/72.

Per le operazioni di cui all'art. 1 co. 1 lett. c) e d) del DM 10.5.2019 continua a sussistere, inoltre, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Nella seguente tabella si fornisce un riepilogo degli esoneri previsti dal DM 10.5.2019.

Riferimento DM 10.5.2019	Fattispecie esclusa dall'obbligo	Termini di applicazione	Altri obblighi connessi
Art. 1 co.1 lett. a)	Operazioni di cui all'art. 2 del DPR 696/96 (cessioni di tabacchi, giornali periodici, vendite per corrispondenza, ecc.)	Fino a data da definire con successivo decreto ministeriale	Obbligo di annotazione sul registro dei corrispettivi
	Operazioni di cui al DM 13.2.2015 (servizi connessi alla duplicazione della patente)		
	Operazioni di cui al DM 27.10.2015 (servizi elettronici, telecomunicazione, teleradiodiffusione resi a privati)		
Art. 1 co.1 lett. b)	Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto		
Art. 1 co. 1 lett. c)	Operazioni "collegate e connesse" a quelle di cui all'art. 1 co. 1 lett. a) e b)	Fino al 31.12.2019	Obbligo di annotazione sul registro dei corrispettivi Obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle suddette lett. a) e b)		
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate in via marginale rispetto a quelle soggette a obblighi di fatturazione		
Art. 1 co. 1 lett. d)	Operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale	Fino a data da definire con successivo decreto ministeriale	
Art. 2 co. 2	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, effettuate "in via marginale" dagli esercenti	Fino al 31.12.2019	

zioni effettuate nel corso di tratte internazionali ha suscitato alcune perplessità. *In primis*, non appare chiaro a quale nozione di "trasporto internazionale" debba farsi riferimento (se debba considerarsi tale il trasporto effettuato in parte sul territorio nazionale e in parte sul territorio comunitario o extra-UE, o se invece il riferimento possa essere esteso anche al trasporto che avviene esclusivamente sul territorio UE o extra-UE). Inoltre, come osservato sia dalla dottrina che dalle associazioni di categoria, tale limitazione dell'esonero potrebbe comportare:

- un trattamento differenziato tra operazioni uguali, ossia tra operazioni a bordo effettuate nel corso di tratte nazionali e operazioni a bordo su tratte internazionali;
- la necessità, per gli operatori, di effettuare una preventiva valutazione di ogni singolo tragitto, posto che lo stesso mezzo di trasporto potrebbe essere utilizzato, nel corso dell'anno, sia per tratte esclusivamente nazionali che per tratte internazionali.

	impianti di distribuzione carburante		
--	--------------------------------------	--	--

4.1 NATURA TEMPORANEA DEGLI ESONERI

Va evidenziato che gli esoneri hanno carattere temporaneo, essendo previsto che essi operino soltanto “*in fase di prima applicazione*”. In particolare:

- per le operazioni di cui all’art. 1 co. 1 lett. a), b) e d) del DM 10.5.2019, l’esonero verrà meno a partire dalle date che verranno stabilite con successivi decreti ministeriali¹²;
- per le operazioni di cui all’art. 1 co. 1 lett. c) e per quelle di cui all’art. 2 co. 2 del DM 10.5.2019, invece, è previsto che l’esonero operi soltanto fino al 31.12.2019.

5 TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI SU BASE VOLONTARIA

Secondo quanto disposto dagli artt. 1 co. 3 e 2 co. 3 del DM 10.5.2019, i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio escluse dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi possono in ogni caso scegliere di effettuare i suddetti adempimenti su base volontaria.

6 OPERAZIONI DOCUMENTATE MEDIANTE FATTURA

Secondo quanto chiarito con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 149, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi non ricorre “*laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015, deve essere elettronica e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”.

Pertanto, un soggetto passivo IVA che, pur effettuando operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72, decida di documentare le operazioni esclusivamente mediante fattura, dovrebbe considerarsi esonerato dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Peraltro, allo scopo di incentivare l’emissione della fattura da parte dei commercianti al minuto, con il DM 10.5.2019¹³ è stato innalzato da 100,00 a 400,00 euro l’importo massimo previsto per l’emissione della fattura in modalità semplificata, ai sensi dell’art. 21-*bis* del DPR 633/72.

7 REGISTRATORI TELEMATICI

I registratori telematici (RT) sono strumenti realizzati da:

- componenti *hardware* e *software* idonee a registrare, memorizzare, elaborare e trasmettere telematicamente i dati fiscali inseriti mediante dispositivi di *input*;
- ulteriori elementi *hardware* e *software* tra cui, necessariamente, un dispositivo per la stampa e la visualizzazione¹⁴.

Essi consentono di memorizzare in memorie permanenti e inalterabili i dati di dettaglio e i dati di riepilogo delle operazioni effettuate, nonché di trasmetterli in modo autentificato, protetto e sicuro utilizzando la rete pubblica.

¹² Art. 3 del DM 10.5.2019.

¹³ Pubblicato sulla *G.U.* 24.5.2019 n. 120 ed entrato in vigore il giorno stesso.

¹⁴ Specifici requisiti devono essere rispettati nel caso in cui siano utilizzati al di fuori di strutture coperte e inamovibili, ad esempio nell’ambito del commercio ambulante (in particolare, devono essere rispettati i requisiti di impermeabilità e di tolleranza alle variazioni di temperatura), ovvero siano dotati di dispositivi abilitati al trattamento dei pagamenti elettronici.

8 REGISTRATORI DI CASSA ADATTATI

La memorizzazione e l'invio dei dati dei corrispettivi possono essere effettuate anche utilizzando registratori di cassa di cui alla L. 26.1.83 n. 18 e all'art. 12 co. 1 della L. 30.12.91 n. 413, ove adattati alle nuove funzioni telematiche.

Possono essere adattati a registratori telematici i registratori di cassa prodotti sulla base di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello in corso di validità all'1.1.2017.

Ai fini dell'adattamento, tali registratori devono essere sottoposti a modifiche *hardware* e *software*, e ciò può avvenire sia in fase di produzione che in fase di esercizio. Le modifiche devono essere documentate in un'istanza di variante da presentare all'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, ai fini dell'utilizzo come registratori telematici, è necessario che gli apparecchi in argomento:

- siano dotati di connettività;
- siano in grado di memorizzare nella memoria permanente di riepilogo il certificato dispositivo;
- siano in grado di elaborare e sigillare elettronicamente il *file* XML predisposto per i dati dei corrispettivi, secondo la struttura dell'allegato "Tipi dati per i corrispettivi".

Detti apparecchi potranno essere utilizzati come registratori telematici fino al completamento della memoria fiscale o al suo eventuale guasto.

9 INSTALLAZIONE DEI REGISTRATORI

Ai fini della trasmissione telematica dei dati, i registratori telematici o i registratori di cassa adattati devono essere sottoposti alle operazioni di:

- censimento, per consentire all'Agenzia delle Entrate di identificare univocamente l'apparecchio;
- attivazione, per consentire all'Agenzia di associare l'apparecchio a un esercente specifico;
- messa in servizio, per abilitare il registratore alla trasmissione dei dati.

L'installazione dei registratori è condotta da laboratori e tecnici abilitati dall'Agenzia delle Entrate, il cui elenco è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

9.1 Censimento

Ai fini del censimento:

- l'esercente, direttamente o mediante un intermediario di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, appositamente delegato, effettua l'accREDITAMENTO sul portale "Fatture e Corrispettivi"¹⁵;
- il tecnico abilitato inserisce nel registratore i propri dati identificativi e quelli dell'esercente (partita IVA), trasmettendo all'Agenzia la richiesta del certificato dispositivo;
- ottenuto il certificato, il registratore si trova nello stato "censito".

9.2 Attivazione

Eseguito il censimento, i registratori possono essere sottoposti alla procedura di attivazione, la quale si articola nei seguenti passaggi:

- il tecnico invia la richiesta di attivazione dall'apparecchio;
- il sistema dell'Agenzia delle Entrate verifica la congruità dei dati relativi all'esercente;

¹⁵ Si veda il § 2.4 delle specifiche tecniche (versione 7.0) allegate al provv. 28.10.2016 n. 182017. Nello specifico, all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" occorre selezionare la voce "Vai a corrispettivi" nella sezione "Corrispettivi", cliccare sul *link* "Accreditati" e selezionare la voce "Gestore ed esercente". Dopodiché, occorre selezionare il *flag* "Esercente" e inserire i dati richiesti.

- in caso di esito positivo, il sistema produce un QRcode¹⁶, che viene messo a disposizione dell'esercente in un'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" e, una volta "scaricato", dovrà essere apposto in un apposito alloggiamento del registratore telematico, in luogo visibile ai clienti.

Al termine di tale procedura, l'apparecchio si trova nello stato "attivato".

9.3 Messa in servizio

A seguito dell'attivazione, il registratore può essere messo in servizio, ossia essere abilitato alla trasmissione telematica dei dati. L'operazione è effettuata dal tecnico abilitato e può avvenire congiuntamente ovvero successivamente all'attivazione del registratore.

In quest'ultimo caso, la messa in servizio può avvenire:

- manualmente;
- automaticamente, in base a quanto preimpostato dal tecnico in fase di attivazione.

Stato del registratore	Descrizione
"Censito"	È stato generato il Certificato Dispositivo del registratore e l'apparecchio è univocamente identificato
"Attivato"	Il registratore è associato alla partita IVA dell'esercente
"In servizio"	Il registratore ha effettuato almeno una trasmissione dati

9.4 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO

Al fine di agevolare l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l'art. 2 co. 6-*quinquies* del DLgs. 127/2015¹⁷ prevede la concessione, per il 2019 e 2020, di un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di:

- 250,00 euro, in caso di acquisto;
- 50,00 euro, in caso di adattamento.

9.5 Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24 (indicando il codice tributo "6899")¹⁸, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi ed il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili.

Con riferimento a tale credito d'imposta, non si applicano:

- il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);

¹⁶ Il QRcode contiene l'indirizzamento ad una pagina *web* del sito dell'Agenzia delle Entrate nella quale è possibile verificare i dati identificativi del registratore, i dati identificativi dell'esercente e lo stato del dispositivo. In tal modo, anche soggetti terzi rispetto al titolare del registratore potranno verificare il corretto censimento degli apparecchi e le verificazioni periodiche. I dati a cui rinvia il QRcode sono dinamici, vale a dire che si aggiornano in tempo reale in base alle informazioni presenti nel sistema dell'Agenzia delle Entrate.

¹⁷ L'art. 2 co. 6-*quinquies* del DLgs. 127/2015 è stato modificato, da ultimo, dall'art. 1 co. 55 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).

¹⁸ Il codice tributo è stato istituito con la ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2019 n. 33.

- il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).

9.6 Mezzi di pagamento tracciabili

Ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta, è necessario che l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi siano stati effettuati utilizzando mezzi di pagamento tracciabili, ossia mediante uno dei seguenti strumenti¹⁹:

- assegni bancari e postali, circolari e non;
- vaglia cambiari e postali;
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate;
- altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

9.7 Indicazione nel modello REDDITI

In base al provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842, il credito d’imposta deve essere indicato:

- nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa;
- nelle dichiarazioni degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
- invia il *file* al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Ottica "XXXXX" di COGNOME E NOME P.I. 000000000000 Via XXXXXXX, Y Roma (RM), 00100		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
Prodotto "A"	22%	160,65
Sconto	22%	-10,65
Prodotto "B"	4%	50,00
n.5 * 10,00		
Prodotto "C"	ES*	100,00
Subtotale		300,00
TOTALE COMPLESSIVO		300,00
di cui IVA		28,98
Pagamento contante		210,00
Pagamento elettronico		100,00
Non riscosso		0,00
Resto		10,00
Importo pagato		300,00
*ES = Esente		
14-12-2016 12:54 DOCUMENTO N. 0002-0003		
C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y		
RT 25IAT123456		
Arrivederci e Grazie!		